

**VERBALE RICOGNITIVO PER L'ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA'
DI CUI ALL'ACCORDO 1.12.2011**

In Verona, il giorno 10 ottobre 2012, tra

il Banco Popolare in qualità di Capogruppo

e

le Delegazioni Sindacali del Gruppo

premesse che

- con Accordo siglato in data 1.12.2011 le Parti hanno concordato di ammettere alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà un contingente numerico massimo di 301 lavoratori, riveniente da domande già presentate ai sensi dell'accordo 11.12.2010;
- la riforma del sistema previdenziale AGO di cui al D.L. 201 del 6.12.2011 (conv. L. 22.12.2011 n. 214) e successive modificazioni, che ha stabilito nuove decorrenze per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico, ha previsto, per i destinatari di intese per l'accesso al Fondo di Solidarietà alla data del 4.12.2011, non ancora titolari a tale data di prestazione straordinaria, l'ammissibilità alla prestazione medesima sulla base delle regole pensionistiche previgenti;
la riforma medesima ha stabilito altresì la collocabilità al Fondo dei suddetti lavoratori nei limiti dei plafond di spesa pubblica fissati annualmente fino al 2019, rinviando ad una successiva ed apposita decretazione attuativa la quantificazione numerica complessiva dei soggetti aventi diritto ad essere esonerati dalla applicazione delle nuove decorrenze pensionistiche;
- con il Verbale di Incontro del 12.3.2012 le Parti hanno individuato per i lavoratori interessati dall'accordo 1.12.2011 le date di cessazione dal servizio del 31.5.2012 per un primo gruppo di 100 lavoratori e del 30.9.2012 per i restanti, prevedendo anche la possibilità di concordare un'ulteriore data di uscita qualora alle date predette non fossero usciti tutti i 301 lavoratori che aveva presentato domanda di adesione;
- in relazione all'impossibilità di definire le richieste di liquidazione dell'assegno straordinario in attesa della decretazione attuativa, resa nota dall' INPS con messaggio n. 7223 del 27.4.2012, le Parti, con il Verbale di Incontro del 16.5.2012, hanno stabilito il differimento alla data del 30.6.2012 del primo contingente di 100 lavoratori in predicato di fare ingresso al Fondo;
- in data 1.6.2012 è stato emanato il Decreto Interministeriale attuativo che individua, con riguardo ai Fondi di Solidarietà, il limite massimo di 17710 di lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio del trattamento pensionistico sulla base delle regole previgenti;

- con il Verbale di Incontro del 19.6.2012 le Parti, in esito alle verifiche effettuate, si sono date atto che il quadro normativo di riferimento – ancorché integrato con il Decreto Interministeriale 1.6.2012 – non presentava ancora elementi di sufficiente certezza per dare esecuzione alle risoluzioni dei rapporti dei lavoratori destinatari dell'accordo 1.12.2011 che hanno avanzato domanda per confluire nel Fondo sulla base dei requisiti previgenti ed hanno concordato, pertanto, di procrastinare la cessazione dal servizio del primo contingente di 100 lavoratori al momento dell'emanazione delle ulteriori disposizioni operative attese da parte dell'INPS;
- in data 6.7.2012 è stato emanato il D.L. 95 del 6.7.2012 (conv L. 135/2012 del 15.8.2012) che, all'art. 22, conferma in favore dei destinatari di accordi stipulati prima del 4.12.2011 la possibilità di essere ammessi, successivamente a tale data, alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito sulla base delle regole previgenti, prevedendo uno specifico plafond numerico di salvaguardia di 1600 unità esclusivamente riservato a tale categoria di esodati;
- in ragione della destinazione esclusiva del nuovo plafond nonché del criterio di priorità delle domande basato sulla data di cessazione del rapporto di lavoro, espressamente richiamati dal D.L. 95/2012, l'Azienda, con apposita comunicazione del 19.7.2012, ha quindi rappresentato alle Delegazioni Sindacali del Gruppo la necessità di dare esecuzione alle cessazioni dal servizio dei lavoratori che hanno fatto domanda di accesso al Fondo di Solidarietà in forza dell'accordo 1.12.2011 nei tempi tecnici temporalmente più ravvicinati, onde far loro acquisire il maggior grado di probabilità di rientrare negli ulteriori limiti numerici di salvaguardia previsti; con la comunicazione in argomento la risoluzione del rapporto di lavoro è stata prevista per tutti i lavoratori destinatari dell'accordo 1.12.2011, che maturano il diritto a percepire il trattamento pensionistico entro i 60 mesi dalla data di cessazione dal servizio;
- in relazione alla sopra descritta iniziativa aziendale, alla data del presente verbale, risultano già cessati dal servizio n. 123 lavoratori; ulteriori 9 lavoratori risolveranno il rapporto entro il 2012, alle seguenti date utili per il conseguimento del trattamento pensionistico: 31.10 (4 lavoratori); 30.11 (3 lavoratori), 31.12 (2 lavoratori);

considerato altresì che

- le Parti si sono nuovamente incontrate in data odierna onde prendere atto della suddetta evoluzione del quadro normativo di riferimento e completare l'attuazione dell'accordo 1.12.2011, dando esecuzione alle cessazioni dal servizio di tutti i lavoratori che avevano inoltrato domanda di adesione al Fondo ai sensi dell'accordo medesimo;
- il quadro normativo di riferimento è ora giunto a completa definizione, pur non essendo ancora completata da parte dell'Inps la graduatoria ai fini della inclusione nei plafond di salvaguardia dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio al trattamento pensionistico sulla base della normativa previgente;

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
SINFUS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- è confermata, quale elemento di priorità ai fini della formazione della graduatoria di cui all'alinea precedente, la data di cessazione del rapporto di lavoro;

le Parti si danno atto di quanto segue.

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale.
2. Entro il 2012 l'Azienda darà esecuzione alla risoluzione dei rapporti di lavoro di tutti i rimanenti lavoratori che hanno fatto richiesta di accesso al Fondo di Solidarietà in base all'accordo 1.12.2011 e che maturano il diritto a percepire il trattamento pensionistico entro 60 mesi dalla data di cessazione dal servizio.
Le risoluzioni dei rapporti avranno pertanto le seguenti date: 31.10 (136 lavoratori), 30.11 (3 lavoratori).
3. Nell'ipotesi in cui, nei confronti dei lavoratori già cessati o che cesseranno dal servizio per accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà sulla base dell'accordo 1.12.2011 non potesse concretizzarsi – come da certificazione dell'Ente Previdenziale - la collocazione nel Fondo medesimo, viene confermato il diritto alla immediata riassunzione, con la stessa retribuzione, anzianità ed articolazione dell'eventuale orario lavorativo a tempo parziale all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro; tale diritto dovrà essere esercitato nei confronti dell'Azienda datore di lavoro entro il primo giorno del quarto mese successivo alla comunicazione di diniego del beneficio di ammissione alla salvaguardia da parte dell'INPS.
In tale caso, la riassunzione avverrà con collocazione lavorativa compatibile con le esigenze di servizio, comunque avendo prioritariamente riguardo tanto all'ambito territoriale di provenienza, quanto alla professionalità precedentemente acquisita e avendo a riferimento le previsioni degli accordi vigenti in materia di mobilità territoriale.
Le Parti sottoscrittrici il presente verbale si impegnano, inoltre, a garantire la prosecuzione della copertura sanitaria per il periodo intercorrente tra la data di cessazione e la data di accesso al Fondo di solidarietà o quella di riassunzione.
4. Con riferimento al caso della riassunzione, le Aziende dichiarano fin d'ora di prevedere forme di copertura reddituale e contributiva relativamente al periodo intercorrente tra l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro e la riassunzione stessa.

La copertura reddituale e contributiva sarà determinata avendo a riferimento i trattamenti straordinari previsti dal Fondo di Solidarietà.

Le Aziende, inoltre, garantiranno l'eventuale copertura contributiva alle forme di previdenza complementare per il periodo intercorrente tra la risoluzione del rapporto di lavoro e la riassunzione, subordinatamente al versamento del contributo soggettivo da parte degli interessati.

Il personale oggetto di riassunzione rimarrà in servizio fino alla prima data utile per l'accesso al Fondo di Solidarietà per la maturazione della pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque dei trattamenti pensionistici AGO secondo la normativa

For
Scarfai

*M. Padoa
B. Rossi*

SINFUB


Flora

3

previdenziale tempo per tempo vigente con conseguente ingresso nel Fondo di Solidarietà medesimo.

5. Entro il 31.10.2012 si terrà un apposito incontro di verifica applicativa del presente verbale ricognitivo.


Banco Popolare




Delegazioni Sindacali del Gruppo

FABI


FIBA/CISL
Santini Zinseffine

Direttore


FISAC/CCIL

Marchis


VILCA



STUFUB
